



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorato Sanità della Regione Umbria  
Servizi Veterinari  
e p.c.

Assessorati Sanità delle altre Regioni e P.A. di Trento  
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano  
Servizi Veterinari

segreteriaadgsan@sanita.it

Trasmissione via pec

**OGGETTO: Risposta in merito all' applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 ai prodotti intermedi per uso cosmetico.**

In risposta al quesito posto da codesta Regione si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il prodotto intermedio, come definito nell'allegato I del Reg (UE) 142/2011, è un prodotto derivato da un sottoprodotto animale, in modo da non presentare rischi di propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, grazie alla purificazione o ad altri trattamenti cui è stato sottoposto il sottoprodotto di origine animale.

Questo prodotto richiede sempre una ulteriore lavorazione (ad esempio la miscelazione, l'imballaggio o l'etichettatura) prima dell'immissione in commercio come *prodotto cosmetico* definito e disciplinato dal Reg. (CE) 1223/2009 (entrato in vigore l'11 Luglio 2013 in sostituzione della direttiva 76/768/CE).

Il prodotto intermedio deve pertanto essere fabbricato e immagazzinati in conformità con i requisiti dell'allegato XII del regolamento (UE) 142/2011, in un impianto registrato o riconosciuto a norma del regolamento (CE) 1069/2009 che deve mantenere, ai fini del controllo ufficiale, a seconda dei casi, la tracciabilità dei sottoprodotti in entrata (utilizzati per la fabbricazione dei prodotti intermedi) e dei prodotti intermedi in uscita (incluso lo smaltimento delle eccedenze) e dei prodotti intermedi in entrata soggetti ad ulteriore lavorazione per l'immissione in commercio del *prodotto cosmetico*. Da questo momento (art. 33 del reg. (CE) 1069/2009) non sono più previsti gli oneri operativi previsti dalla normativa sottoprodotti, come ad esempio l'etichettatura (Allegato VIII capo II del reg, (UE) 142/2011) o la tenuta dei registri (art 22).

L'autorità competente effettua periodicamente controlli documentali ai fini della concordanza dei quantitativi di prodotti intermedi in ingresso, immagazzinati, utilizzati, spediti o smaltiti, al fine di verificare il rispetto del regolamento sui sottoprodotti.

Per concludere quanto sopra, il Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento della Commissione UE 142/2011 si applicano al prodotto intermedio ma non si applicano al prodotto cosmetico, dal momento che questo rientra nel campo di applicazione della normativa sui prodotti cosmetici che prevedono misure di controllo dei rischi sulla salute derivanti dall'uso dei cosmetici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

\* Dott. Pietro Noè

*\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993*

Referente: Tiziana Serraino Tel: 0659942816 Email: t.serraino@sanita.it